

Numero della proposta

25

25 CAMERA DEI DEPUTATI


Sessione 1889-90.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1890.
dal Ministro *Della Finanze*

OGGETTO

Relatore *Michellini*

Approvata nella tornata del 15. Marzo 1890.



in formato
DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 21 Maggio 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Uff. 1 | <i>Verolami</i> | Uff. 6 | <i>Sanzi</i> |
| „ 2 | <i>Di Stefano</i> | „ 7 | <i>Salvagnoli</i> |
| „ 3 | <i>Labini</i> | „ 8 | |
| „ 4 | <i>Meardi</i> | „ 9 | <i>Z</i> |
| „ 5 | <i>Michelin</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Michelin Salvagnoli*
 Segretario *Di Stefano*
 Relatore *Michelin*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 31 Maggio 1869

Approvata la Legge nella tornata del *14 Giugno 1869*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>21 Maggio 1869</i>	nel <i>Gabinetto 5°</i>
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>24 Maggio</i>	nel <i>Gabinetto 5°</i>
Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>30</i>	nel <i>1°</i>
Alle ore <i>12 merid</i>	del <i>14 Marzo 1870</i>	nel <i>Gabinetto 5°</i>
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

urgente

21



Ministero delle Finanze

Modificazione alle
Disposizioni vigenti intorno
alla coltivazione del
tabacco in Sicilia.

Vignori!

La Legge 4 Luglio 1868 che intese
alla Sicilia la libertà della coltivazione del
tabacco lasciò in vigore l'art. 19 del Decreto
Legislativo 28 Giugno 1866 N. 2011 pel quale
al movimento e al deposito dei tabacchi sulla
zona doganale siciliana furono applicate
le prescrizioni della legge doganale sul
caffè e sugli zucchero trasportati e imbottiti
nella zona medesima. Queste prescrizioni
per ciò che concerne i coloniali si osservano
come al meglio oggi per tutelare gli
interessi della Finanza e del contrabbando
ivi detto di fittazione. Ma considerando
gli oggetti che la loro applicazione ai
tabacchi avrebbe nella pratica infallibilmente
prodotti, io non intendo a proporre

L'abrogazione fuo' da' quando nel 1868
presentava il progetto di Legge che ho
testè ricordato

Ed infatti nullo imbarazzante
era la condizione in cui si trovavano i
permessi di tabacco in Sicilia allo scadenza
dell'anno 1867. Le grosse partite
acquistate all'istesso in sulle ruine del
1866 erano pressochè intatte e soltanto
stava per unire la validità delle biglietti
di circolazione emesse per le medesime dalla
Dogana a senso degli art. 56. e 57 della
Legge doganale. Il Comune di Comiso
sperimentato come il morbo asiatico aveva
in Sicilia più che allora paralizzato
i commerci e le produzioni, calorosamente
chiedevano che fosse protetta la raccolta
dei preaccennati ricopiti, le Prefetture
anch'esse appoggiarono dal loro canto
queste istanze. In questo stato di cose
la stretta applicazione della legge diventava
impossibile, ed il Ministero vedendo alle
diverse istanze che gli provenivano da
ogni punto dell'isola, non poté dipanare

Re

dal permettere la surrogazione dei
documenti di circolazione con una validità
di 6 mesi. Questa validità fu per un anno
probata fino a tutto il prossimo Maggio.
Per una simile concessione i possessori
di tabacco o avrebbero dovuto subire le
gravi annunciate stabilite dall'art. 19
della Legge doganale, o spedire nel resto
dell'Italia le quantità di tabacco esistenti
al 1° Gennaio 1868.

Non comprendete quale danno egli
avrebbe per ciò risentito. Imperocchè egli è
sui circondarj: librai, e perciò compresi
nella zona doganale, che la Siciliana
industria nel tabacco specialmente si
svolge.

Ma le rappresentanze commerciali
siciliane mentre accolgono con animo
le proposte a più riprese avanzate dal
Ministero, invocano e invocano calda-
mente e con insistenza un radicale
provvedimento, - l'abrogazione del più
vulgo art. 19. del Decreto 28 Giugno
1866. Affermando esse decisamente che

L'applicazione delle discipline che regolano
il movimento e il deposito dei coloniali
è assolutamente incompatibile colle esigenze
della fabbricazione e del commercio dei
tabacchi. Questa incompatibilità sarebbe
assoluta riguardo ai tabacchi indigeni,
alla cui produzione attualmente attende
la Sicilia sotto il regime della nuova
legge 7 Luglio 1868.

Si Vostri è ben noto, o Signori, in
quali e quanti diversi stadi di lavorazione
passare debba la foglia siciliana per
essere ridotta in quella condizione per
cui è capace di consumo. Da estrazione,
la colata, le preparazioni chimiche, la
fermentazione, la lavorazione, il purgamento,
la stagionatura, lo impacchettamento o
indirettamente infine costituiscono uno
insieme di fasi diverse il cui svolgimento
richiede necessariamente un periodo di
tempo ben più lungo di quello di un
anno che rappresenta la durata delle
bollette di circolazione. Per tabacchi indigeni
cio si significa in una proporzione maggiore

che non per gli esteri i quali adunqu岸
 quingento nell'isola in uno stato di
 sterilità e di carezza avanzata all'estre-
 ma permettere l' immediata lavorazione.
 Ma d'altra parte per questi è ben facile
 che una proficua carezza, un simile
 ribasso dei prezzi, ed anche il timore di
 un probabile aumento inducano il
 commerciante o l'industriale ad invigilare
 premure al cui esaurimento sia più
 insufficiente il consumo non di uno ma
 di più anni. Né deve dimenticare che
 l'obbligo della bolletta di circolazione non
 cura col passaggio del lavoro dello stato
 di materia prima allo stato di prodotto
 perfetto; non sempre - difficilmente anzi -
 nella produzione tien dietro la vendita
 per consumo; ed il periodo di tempo che
 fra l'una e l'altra è interposto coincide
 con quello necessario per le lavorazioni a
 rendere meno che mai sufficiente la durata
 di validità del documento doganale.

È più ovvio considerare quanto sia
 facile al contrabbandiere di legittimarsi un

deposito di tabacco estero imbrodato in feccia
mediante un receipt emesso dalla dogana
per tabacco indigeno già esaurito o inviato
al di là della zona, Vali, o Signori, di
leggeri comprendete che questa disciplina
senza vantaggio dell'Erario, torna piuttosto
a scapito dell'onore Commercio e della
Produttività nazionale. S

Per tutto ciò è mia convinzione, o
Signori, che senza timore di sorta si
possa esaudire i caldi voti del Commercio
Siciliano.

Io Vi prego quindi, o Signori,
ad accordare la vostra approvazione
al progetto che ho l'onore di presentarsi
con preghiera di esaminarlo d'urgenza.

progetto di legge
articolo unico

È abrogato l'art. 77 del Decreto
Registativo 28 Giug. 1866
N.º 3018 relativo al trasporto
ed al deposito dei tabacchi
nella zona doganale.
F. Pittaia

N° 309.

Regio D. legge presentata
dal Ministero delle Finanze
(Cambery-Dipartimento)
nella tornata 20. Mag. 1865.

Modificazioni alle disposizioni
vigenti intorno alle Alleanze
di tabacco in Sicilia

U. M. M. M. M.
D. M. M. M.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Pisanelli, Sella, Rorà, Bortolucci, Tenani, Tamalo,
Fabrizi Giovanni**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 28 gennaio 1868

Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Tornata del 18 febbraio 1868

SIGNORI! — Nella tornata del 29 luglio dell'anno decorso accoglieste la proposta della vostra Commissione d'inchiesta per la provincia di Palermo, intorno alla convenienza di regolare con nuova legge la coltivazione del tabacco nell'isola di Sicilia, vietata in forza dei provvedimenti finanziari promulgati nel 1866. Ed invero, oltre il danno non insignificante che da quel divieto derivava all'agricoltura di certe zone della Sicilia nelle quali il tabacco è una specie di secondo prodotto cui mal si saprebbe altro sostituirne, è da considerare altresì che il tabacco estero non può supplire certe peculiari qualità di tabacchi indigeni, ai quali i consumatori sono avvezzi. Cosicchè il divieto assoluto di coltivazione forzerebbe i consumatori di codesti tabacchi o a desistere dal farne uso, o a cambiare qualità, lo che tutti gli esperti sanno come facilmente non avvenga. Ed inoltre non può negarsi che vi sia nell'opinione pubblica un certo movimento in favore della maggiore estensione da darsi alla coltivazione del tabacco in tutto il regno. Gli studi della Commissione sui tabacchi, nominata l'anno scorso dal ministro delle finanze, la conducono, per quanto sembra, a cotesta

conclusione, che appare plausibile quando da una parte si consideri che di dodici milioni di chilogrammi di tabacco adoperato nelle nostre manifatture un milione appena è prodotto in Italia; e dall'altra che in Francia, ove la privativa dei tabacchi dà pure proventi vistosissimi, tre quarti dei tabacchi consumati sono indigeni: oltrechè torna grandemente opportuno dare ogni incremento all'operosità nazionale.

Resta ora da vedere come si possano conciliare una tale facoltà di coltivazione, la quale abbia per effetto d'impedire il grave danno che all'agricoltura sicula derivar potrebbe dall'assoluto divieto, col tornaconto della finanza, ed un equo concorso della Sicilia ad una tassa pagata sopra così grande scala in tutto il rimanente del regno.

Si premetta che non v'è luogo a modificare la tariffa sull'introduzione dei tabacchi esteri, quale venne stabilita in Sicilia nel 1866 sulla base delle tariffe applicate nelle altre parti del regno. Quanto al tabacco, di cui si permettesse la coltivazione nell'isola, il progetto ministeriale, per determinarne la tassa nell'interesse della finanza, parte dal concetto che, valendo il tabacco siciliano circa un terzo del tabacco estero, debba tassarsene la coltivazione secondo una tariffa che equivarrebbe a circa il terzo di quella applicata ai tabacchi esteri. Sebbene sarebbe a richiedersi se, in un genere di privativa che non è di prima necessità, la tassazione sia da stabilirsi in ragione di quantità, anzichè di qualità, o, almeno, se non si debba considerare più la prima che la seconda; pur tuttavia, nelle attuali circostanze della Sicilia, e trattandosi di una prima introduzione di tassa sul tabacco coltivato nell'isola, alla vostra Commissione parve dover accettare il criterio ministeriale. Ed essa vi propone perciò l'approvazione dell'articolo 3, per cui la tassa sarebbe stabilita in ragione dell'estensione e della produttività effettiva del terreno.

Gravi dubbiezze sorsero invece nel seno della Commissione intorno al principio cui dovesse informarsi la permissione della coltivazione. Il progetto ministeriale ammette bensì che la coltivazione sia libera; ma però, affine di non porre l'amministrazione della finanza nella necessità di andare incontro, per l'accertamento del prodotto e della tassa, a spese le quali possono riuscire di gran lunga superiori al provento della tassa stessa, pone le spese di accertamento a carico del coltivatore. La vostra Commissione chiese a sè stessa, al Ministero ed alla Commissione ministeriale sui tabacchi se questo sistema, in apparenza favorevole ai coltivatori, non avesse per conseguenza di esporli alla spia-

corole scoperta di spesa, le quali, a conti fatti, e specialmente in caso di contestazione, ammontano a somme eccedenti il valore del prodotto. Essa ebbe da altra parte a considerare se non fosse preferibile il limitare la permesso di coltivare tabacco a quelle zone nelle quali già si coltivasse o s'intendesse ora di coltivare un'estensione di terreno tale che la finanza potesse sorreggere ed accattare il prodotto senza dispendii veramente sproporzionati, avuto riguardo all'ammontare della tassa ed al valore del prodotto stesso, addossando per contro ogni spesa di accertamento alla finanza.

Dopo matura discussione la vostra Commissione ritenne più conveniente slesarsi a quanto secondo sistema; imperocchè, trattandosi di materia che forma soggetto di privilegio in tutto il regno, si doveva principalmente avere in mira d'imporre il dazio che dall'assoluto diritto di coltivare tabacco ora deriva al sistema agrario da lunghi anni radicato nella Sicilia, ed evitare di offendere le antiche abitudini degli isolani avverti a far uso in larga copia di tabacco indigeno. Insomma si vuole al tempo stesso tutelare sufficientemente l'interesse della finanza e non perturbare le condizioni dell'agricoltura sicula. A conseguire questo secondo fine poco gioverebbe il concedere libertà assoluta di coltivare tabacco in qualsiasi angolo dell'isola, ancorchè la natura del suolo non si presta a far prospere questa specie di coltura, mentre le spese di accertamento diverrebbero eccessive se l'agente della finanza ed il prefetto dovessero procedere alle opportune verificazioni per quantità minime coltivate in luoghi remoti e poco accessibili.

Dov'è che alla vostra Commissione pare si raggiungesse lo scopo, che è l'utilità vera dell'agricoltura siciliana, permettendo la coltura del tabacco in ogni comune, in cui questa pianta si coltiva sopra una estensione non minore di cinque ettari, la quale estensione verrà costituita dai diversi appezzamenti che in uno stesso comune si verificano ovvero coltiva il tabacco. Solo si creò dovere rilanciare al Governo facoltà di dare una speciale permesso di coltivare questa pianta anche in quei comuni dove il limite di cinque ettari non si raggiungesse, e ciò perchè talvolta a giusta concessione può essere indotto da particolari ragioni, come sarebbe il desiderio di saggiare questa coltura anche là dove prima non praticavasi. All'articolo 4 si volle far coincidere l'epoca della dichiarazione con quella della piantagione o semina della semina, perchè è la prima che veramente determina la coltivazione.

Alla vostra Commissione parve si potesse fare a meno del sindaco per la operazione dell'accertamento, e che sì l'interesse della finanza e sì quello del coltivatore fossero sufficientemente tutelati quando e agente finanziario e coltivatore si trovassero in presenza, e in caso di disparere il pretore fosse chiamato a dirimere la controversia col suo giudizio. Si aggiunsero all'articolo 5 disposizioni speciali dirette a viemmeglio preservare quel duplice ordine d'interessi.

Indicate così le modificazioni che alla vostra Commissione parve utile di introdurre nel disegno di legge presentato dal signor ministro delle finanze, e data di quelle ragioni, essa stimò nell'interesse dell'agricoltura sicula e della finanza dello Stato, di proporvi la accettazione di quel medesimo disegno così modificato, come di fatti per mio mezzo ve la propone.

GIOVANNI FABRIZI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È permessa nella Sicilia la coltivazione del tabacco.

Art. 2.-

Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è stabilita a pro dello Stato una imposta annua di produzione per ogni ettaro coltivato, ed in ragione della quantità media di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale.

Art. 3.

Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè:

I. classe lire 600, quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro;

II. classe lire 450, per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

III. classe lire 300, per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

IV. classe lire 200, per quello inferiore a sei quintali.

La imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro.

Art. 4.

Per coltivare tabacco occorre la licenza, da rinnovarsi ogni anno, la quale sarà sottoposta alla tassa di bollo di lira una.

A tal uopo il coltivatore prima della seminazione dovrà farne domanda nei tempi e nelle forme che saranno indicate con decreto reale.

Art. 5.

Quando il tabacco è prossimo a maturità, sulla domanda del coltivatore, apposita Commissione procederà all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

La Commissione sarà composta del sindaco del comune ove è coltivato il tabacco o di un suo incaricato, di un delegato di finanza e del pretore, il quale ultimo deciderà in caso di disparità di opinione dei due primi.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Il coltivatore che trascura di domandare nel tempo

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È permessa la coltivazione del tabacco nei comuni della Sicilia, nei quali essa si faccia sopra un'estensione non minore di cinque ettari.

Negli altri comuni dell'isola, ove l'estensione dei terreni coltivati a tabacco è minore di cinque ettari, detta coltivazione non è ammessa se non previa speciale licenza del ministro delle finanze.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Chi intende coltivare tabacco deve ogni anno e prima della piantagione farne la dichiarazione sopra carta bollata da una lira, nei tempi e colle forme che verranno prescritte dal regolamento.

Art. 5.

Quando il tabacco sia prossimo a maturità, nei giorni e nelle ore che verranno indicati all'albo pretorio del comune per due settimane consecutive, un agente finanziario procederà in contraddittorio del coltivatore all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

L'agente finanziario farà il suo accertamento anche quando il coltivatore non si trovi sul luogo, nel giorno ed ora prescritti.

Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblica-

stabilito l'accertamento per la classificazione della tassa pagherà quella maggiore per tutta l'estensione del terreno indicato nella licenza; salve le pene in cui potesse essere incorso.

Art. 6.

Le spese dell'accertamento sono a carico del coltivatore.

Art. 7.

L'imposta sarà pagata non più tardi di un mese dal giudizio emesso dalla Commissione di accertamento.

Chi non ha pagato l'imposta non può essere riammesso a coltivare tabacco.

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa licenza sarà punito colla perdita del prodotto, e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella licenza.

Art. 9.

Il credito dello Stato per la imposta, per le spese di accertamento e per le multe è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

Art. 11.

Con decreto reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge.

zione il coltivatore potrà appellarsi al pretore, il quale deciderà, sentito, ove occorra, un perito.

L'accertamento dell'agente finanziario contro cui non si ricorse nel tempo prescritto ed il giudizio del pretore sono inappellabili.

Art. 6.

Le spese del giudizio del pretore sono a carico della parte soccombente.

Art. 7.

L'imposta sarà pagata un mese dopo la pubblicazione dell'accertamento, e in caso di contestazione un mese dopo la sentenza del pretore.

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco, senza previa dichiarazione nelle forme che sopra, sarà punito colla perdita del prodotto e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella dichiarazione.

Art. 9.

Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe, è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

È abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

Art. 11.

Identico al qui contro.

100
Signori! Coll'art. 18 del decreto 28
giugno 1866, avente forza
legislativa perche' fatto in vi-
tu' di autorita' delegata al po-
tere esecutivo per legge dello
stesso giorno, fu vietata nelle
province siciliane la coltiva-
zione del tabacco, e col suddet-
to art. 19 sono applicate
al trasporto ed al deposito
di tal merce nella zona do-
ganale siciliana le prescri-
zioni della legge doganale
sul caffe' e sugli zuccheri.

Ma in seguito a discus-
sione sulle condizioni materiali
ed economiche della provincia
di Palermo ed all'ordine del
giorno approvato dalla cam-
mera il 29 luglio 1867 il
ministro delle finanze pre-
sentava il 28 gennaio del
l'anno seguente un progetto
di legge, in virtu' del quale
e' di nuovo ristabilita la
liberta' della coltivazione
del tabacco in Sicilia.

Coll'art. 10 di questa legge
promulgata il 7 luglio 1868
fu abrogato il suddetto art. 18.

Del Decreto legislativo del 1966, il quale ratifica la collezione del lavoro. Per questo questa abrogazione non era necessaria, in quanto che l'art. 1 della legge del 1966 espressamente la prescrive.

Non si è per lo contrario passato del nuovo art. 19, di cui era necessaria l'abrogazione secondo le disposizioni che questo articolo applica al caso in cui sono quelle con cui sono stati abrogati gli art. 36, 37 e 38 del regolamento del 1962, approvato il 15 dicembre 1962, applicato con legge il 15 dicembre dello stesso anno, la quale deve sempre essere rispettata in ogni caso di pagamento, e in altre di circolazione di proprietà, agli agenti del fisco ed ogni loro richiesta di indagine, quali provvedimenti di ricerca, ad un anno dalla data della legge con cui viene prorogata alcuna, l'anno che scade un anno dopo l'introduzione, gli indigeni un anno dopo il raccolto non possono

più rimanere nella zona di
vigilanza sotto pena, quale a
quella del contrabbando, che può
raggiungere sino al quintuplo
del dazio di entrata. Inoltre
per deposito è necessario un
permesso del ~~de~~ direttore delle
gabelle, il quale non vale
che per un anno, benché pos-
sa essere rinnovato. Tutte
queste angherie sarebbero riu-
scite tanto più gravi alla
coltivazione ed al commercio
dei tabacchi in quanto che si
è appunto nei circondari li-
toranei, e perciò compresi nella
zona doganale, che questa in-
dustria si svolge principal-
mente, se il potere esecutivo
non avesse permesso la rino-
vazione dei documenti di
circolazione con una validità
di sei mesi, i quali scadono
con tutto maggior correttezza. È
necessario regolarizzare questo
anormale stato di cose.

Noteremo che nel progetto
ministeriale della legge di per-
missione della coltivazione del
tabacco si proponeva l'abrogazio-
ne degli art. 19 e 20 del de-
creto legislativo del 1966. Ve-
ramente quest'ultimo non
deve essere abrogato, siccome

quello che deturba le gene-
delle infrazioni all'art. 17
risguardante l'istituto come
di tabacchi, la quale proposta
è la proposta come del quale
rimaneva ancora sospesa
e così farsi parte di
fatto. Ma non si comprende
perché il ministro non abbia
presentato proprio la camera per
l'abrogazione dell'art. 19, come
pure potrebbe la giunta abilitata
all'abrogazione di tale articolo
sostituito quella dell'art. 18.
Di questi motivi non si trova
traccia né nelle relazioni, né
nella discussione.
Ma dopo l'annunzio in
un'aula il titolo la giunta
è abilitata a discutere e della
espressione della formalità di
si propone di abrogare esse
come debbano all'anno
di detto consiglio dei tabacchi
non neppure ai fini per
cui furono decretate, cioè di
pagare modo agli agenti di
fiscali di appurare se le
particelle di tabacco che trovano
nella casa furono introdotte
dalla regolarmente, e di render
impossibile i clandestini de-
positi lungo il litorale dell'isola,
sui quali poter effettuare

+ spe

si il contrabbando di fitturione per la vicina Scarsaferrina ora il litorale dell'isola è altrettanto vigilato, e lo zelo degli agenti delle finanze, oltre alla voce del dovere, è stimolato dal premio pel forte dazio che lucrare possono sorprendendo il contrabbando. S'avrebbe che, anche cessate le discipline che si vogliono abrogare, il movimento del tabacco è sorvegliato dalla legge che ridona alla Sicilia la libertà di coltivazione. Infine la crescente produzione e il crescente uso del tabacco indigeno fanno progressivamente diminuire l'importazione di quello estero, e più facile è quindi la sorveglianza, mentre più rare si presentano le occasioni di contrabbando.

Riguardo poi ai pericoli di contrabbando nelle provincie continentali vicine alla Sicilia, meno ancora si da temere la finanza, imperciocchè per due volte dovrebbe essere chiesta dal contrabbandiere la vigilanza degli agenti doganali, cioè all'uscire dall'isola ed al poi piede in Scarsaferrina

Laudo, massime mentre l'a-
bitazione delle formiche, di
cui si tratta non porta danno
agli interessi capitali, e per lo
contiene grande vantaggio
all'industria dei Tabacchi. In
virtù, così la commissione
si propone di approvare
il progetto di Legge.

G. B. Michelin, Relatore

N° 3079

Relazioni
Pietro Mica, Modugno
Antonio Berio, Lugano
Benedetto Maggi
Santi il 31 maggio 1871

Oggi in Firman li 30 Maggio 1869

Spuntati nel Gabinetto e P la Commissione
per l'Atta degli Affari per la modificazione alla di-
posizione vigente intorno la coltivazione del tabacco in
Sicilia composta di Signori Bertolami Alcedad Tab.
Lung Nappi, Michelini Sanguigni Salvagnoli - si sono
riuniti oggi in numero di cinque, cioè i Signori Bertola-
mi Alcedad, Michelini Sanguigni e Salvagnoli, i quali
si sono costituiti, ed hanno eletto a Presidente l'onorevole
Salvagnoli, ed a Segretario il Sig. Alcedad, e portandosi
data e discussi il Progetto di Legge suddetta, alla unanimità si
è accettata la modificazione suddetta, e l'abrogazione dell'art.
19. del Decreto legislativo 28 Giugno 1866. ~~13018~~ - Relat-
tivo al trasporto ed al deposito de' tabacchi nelle Douane
Generali Siciliane.

Per ciò si passa alla nomina del Relatore, ed è risultato l'on.
Signor Michelini.

Ed indi abbiamo steso e chiuso il present. processo Verbale.

4
2
2
2

Onorevole Alcedad Segretario

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)
nella tornata del 20 maggio 1869

Modificazione alle disposizioni vigenti intorno alla coltivazione
del tabacco in Sicilia.

SINCRONICI. — La legge 7 luglio 1868, che ridonava alla Sicilia la libertà della coltivazione del tabacco, lasciò in vigore l'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n.° 3015, pel quale al movimento e al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana furono applicate le poverissime della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri trasportati e custoditi nella zona medesima. Queste prescrizioni per ciò che concerne i coloniali si presentano come il miglior mezzo per tutelare gli interessi della Finanza dal contrabbando così detto di estrazione. Ma, considerando gli aggravii che la loro applicazione ai tabacchi avrebbe nella pratica infallibilmente prodotti, io non esitavo a proporre l'abrogazione fino da quando nel 1868 presentava il progetto di legge che ho l'onore di riportare.

Ed infatti molto imbarazzante era la condizione in cui si trovavano i possessori di tabacco in Sicilia allo scadeo dell'anno 1867. Le grosse partite sequestrate all'estero in tutto l'arco del 1866 erano pressoché intatte e l'ultimo stiva per essere la validità delle bollette di circolazione emesse per le medesime dalle dogane a scanso degli articoli 56 e 57 della legge doganale. Le Camere di commercio, esponendo come il morbo asiatico aveva in Sicilia più che altrove par-

limentati i commerci e le industrie, calorosamente chiedevano che fosse prorogata la scadenza dei preaccennati sequestri; le prefetture anch'esse appoggiarono dal loro canto queste istanze. In questo stato di cose la stretta applicazione della legge diventava impossibile; pervenivamo da ogni punto dell'isola, non potendosi anzi dal permettere la rinnovazione dei documenti di circolazione con una validità di sei mesi. Questa validità fu poi nuovamente prorogata, fino a tutto il prossimo maggio. Senza una simile concessione i possessori di tabacco o avrebbero dovuto subire le gravi sanzioni stabilite dall'articolo 73 della legge doganale, o spedire nel centro dell'isola le quantità di tabacco esistenti al primo gennaio 1868.

Voi comprendete quale disastro ognuno avrebbe per ciò risentito. Imperocché egli è nei circondari Siracusani, e perciò compresi nella zona doganale, che la siciliana industria del tabacco specialmente si svolge.

Ma le rappresentanze commerciali siciliane, mentre accoglievano con riconoscenza le proroghe e più riprese accordate dal Ministero, invocavano e invocano caldamente e con insistenza un radicale provvedimento, l'abrogazione del par. 19 del detto articolo 19 del decreto

28 giugno 1866. Affermano esse recisamente che, l'applicazione delle discipline che regolano il movimento e il deposito dei coloniali è assolutamente inconciliabile colle esigenze della fabbricazione e del commercio dei tabacchi. Questa inconciliabilità sarebbe assoluta riguardo ai tabacchi indigeni, alla cui produzione altamente attende la Sicilia sotto il regime della nuova legge 7 luglio 1868.

A voi è ben nota, o signori, in quali e quanti diversi stadii di lavorazione passare debba la foglia nicotiana per essere ridotta in quella condizione per cui è capace di consumo. La essiccazione, la cerna, le preparazioni chimiche, la fermentazione, la lavorazione, il prosciugamento, la stagionatura, lo impacchettamento o imboettamento infine costituiscono uno insieme di fasi diverse il cui svolgimento richiede necessariamente un periodo di tempo ben più lungo di quello di un anno, che rappresenta la durata delle bollette di circolazione. Per i tabacchi indigeni ciò si verifica in una proporzione maggiore che non per gli esteri, i quali ordinariamente giungono nell'isola in uno stato di maturità e di essiccazione avanzata abbastanza da permettere la immediata lavorazione. Ma d'altra parte per questi è ben facile che una propizia occasione, un sensibile ribasso dei prezzi, od anche il timore di un probabile aumento,

inducano il commerciante o l'industriale ad ingenti provviste al cui esaurimento sia poi insufficiente il consumo non di uno, ma di più anni. Nè devesi dimenticare che l'obbligo della bolletta di circolazione non cessa col passaggio del tabacco dallo stato di materia prima allo stato di prodotto perfetto; non sempre, difficilmente anzi, alla produzione tien dietro la vendita per consumo; ed il periodo di tempo che fra l'una e l'altra è interposto concorre con quello necessario per le lavorazioni a rendere meno che mai sufficiente la durata di validità del documento doganale.

Se poi vorrete considerare quanto sia facile al contrabbandiere di legittimare un deposito di tabacco estero introdotto in fraude mediante un recapito emesso dalla dogana per tabacco indigeno già esaurito o inviato al di là della zona, voi, o signori, di leggeri comprenderete che questa disciplina, senza vantaggio dell'erario, torna piuttosto a scapito dell'onesto commercio o della industria nazionale.

Per tutto ciò è mia convinzione, o signori, che senza timore di sorta si possa esaudire i caldi voti del commercio siciliano.

Io vi prego quindi, o signori, ad accordare la vostra approvazione al progetto che ho l'onore di presentarvi, con preghiera di esaminarlo d'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana.

72
72/11/11

186

SESSIONE 1869-70
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

N° 25

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Modificazione alle disposizioni intorno ~~alla coltivazione~~ / al trasporto e deposito del tabacco in Sicilia.

SIGNORI! — Ho l'onore di riprodurre avanti la Camera elettiva il progetto di legge per modificazione alle disposizioni vigenti intorno al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia.

Trattasi d'abrogare l'articolo 19 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, che, dopo avere vietata la coltivazione del tabacco nell'isola, applicò al trasporto ed al deposito di quel prodotto le prescrizioni della legge doganale rispetto alla vigilanza dei coloniali. La disposizione dell'articolo 19, che si ricollegava col divieto della cultura del tabacco sancito nel precedente articolo 18, avrebbe dovuto cessare con la legge del 7 luglio 1868, che ridonava alla Sicilia la libertà di quella coltivazione. Ed il progetto ministeriale infatti propose l'abrogazione del citato articolo 19; ma invece di quello, forse per uno scambio di numero, fu poi nel progetto sostituita la menzione dell'articolo 18

del decreto legislativo del 1866. E così mentre a quest'articolo fecesi una deroga espressa, inutile di fronte all'articolo 1 della legge stessa, l'articolo 19 del decreto anzidetto restò in pieno vigore senza profitto dell'erario e con grave iattura dell'industria siciliana.

Della necessità di riparare a questo stato di cose si mostrò pienamente convinta la Camera, allorché nella tornata del 4 giugno 1869 approvò lo schema che, adottato dal Senato nella nuova Sessione, viene ora riproposto avanti di voi. Gli argomenti che lo giustificano furono già svolti nelle relazioni presentate dal mio predecessore e dalla vostra Giunta nelle sedute del 20 e del 31 maggio dell'anno decorso (Vedi gli stampati numeri 307 e 307-A): talchè, a quelli riportandomi, confido che anche questa volta varranno a procurare all'unito progetto di legge il vostro favorevole suffragio.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 22 dicembre 1869

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo
28 giugno 1866, n° 3018, relativo al trasporto ed al
deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana.

~~Addì 31 dicembre 1869.~~

~~Il presidente del Senato~~
~~CASATI.~~

Approvato nella Camera del 15 Marzo 1870.

Pollastri

Ministero delle Finanze

119. 134

1
X

Progetto di Legge approvato dal Senato il 10 Mayo
presentato all'Camera del Senato il 21 Febbrajo 1870

Modificazione alle disposizioni intorno
alla coltivazione del tabacco in Sicilia

Turnata dell'10. Mayo 1870.

Signori!

Ho l'onore di riprodurre avanti la
Camera elettiva il progetto di legge per
modificazione delle disposizioni vigenti
intorno al trasporto e deposito dei tabacchi
in Sicilia.

Trattasi d'abrogare l'art. 19 del De-
creto legislativo del 28 Giugno 1866, che
dopo aver vietata la coltivazione del ta-
bacco nell'isola, applicò al trasporto ed al
deposito di quel prodotto le prescrizioni
della legge doganale rispetto alla vigilan-
za dei coloniali. La disposizione dell'ar-
ticolo 19, che si ricollegava col divieto
della cultura del tabacco sancito nel pre-
cedente art. 18, avrebbe dovuto cessare con
la legge del 17 Luglio 1868, che ridonava
alla Sicilia la libertà di quella coltiva-
zione. Ed il progetto Ministeriale infatti
propose l'abrogazione del citato art. 19;
ma invece di quello, forse per uno scam-
bio di numero, fu poi nel progetto sopri-
scritta la menzione dell'art. 18 del Decreto

legislativo del 1866. E così mentre a questo articolo fecesi una deroga appresa, inutile di fronte all'art. 1 della legge stessa, l'art. 19 del Decreto anzidetto restò in pieno vigore senza profitto dell'Erario, e con grand jattura dell'industria Siciliana.

Della necessità di riparare a questo stato di cose si mostrò pienamente convinta la Camera, allorché nella tornata del 4 Giugno 1869 approvò lo schema, che adottato dal Senato nella nuova Sessione viene ora riproposto avanti di Voi. Gli argomenti che lo giustificano furono già svolti nelle Relazioni presentate dal mio predecessore e dalla vostra Giunta nella seduta del 20 e del 31 Maggio dell'anno decorso (vedi gli Stampati N. 307 e 307 A): talchè a quelli riportandomi, confido che anche questa volta varranno a procurare all'unito progetto di legge il vostro favorevole suffragio.

*In risposta
in Camera*

188

*2
X*

Sessione Parlamentare 1869.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22 Dicembre 1869

OGGETTO

*Modificazione alle disposizioni vigenti intorno
al trasporto e deposito dei tabacchi in Sicilia.*

Articolo unico.

*È abrogato l'articolo 19 del Decreto legislativo
no 28 Giugno 1866, numero 3018, relativo al tra-
sporto ed al deposito dei tabacchi nella zona
doganale siciliana.*

Atti 31. Dicembre 1869.

Il Presidente del Senato

Costa